

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2009

relativa al progetto di regolamento di applicazione dell'Irlanda concernente l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine

[notificata con il numero C(2009) 1931]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1) In conformità con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, il 25 giugno 2008 le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione un progetto di regolamento sanitario relativo all'indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine.

(2) Il progetto di regolamento d'applicazione prevede l'obbligo di indicare, sull'etichetta di tutte le carni di volatili, delle carni suine e delle carni ovine, nonché dei prodotti alimentari che contengono tali carni per almeno il 70 % del loro peso, il paese di origine in caratteri chiaramente leggibili in lingua irlandese e/o inglese. Per paese di «origine» si intende quello in cui l'animale è stato allevato per la maggior parte della sua vita, e in caso di paesi diversi, quello di abbattimento.

(3) La direttiva 2000/13/CE comporta un'armonizzazione della regolamentazione applicabile all'etichettatura dei prodotti alimentari e prevede, da un lato, l'armonizzazione di talune disposizioni nazionali e, dall'altro, le modalità che regolano le disposizioni nazionali non armonizzate. La portata dell'armonizzazione è definita dall'articolo 3, paragrafo 1, che elenca le uniche indicazioni obbligatorie che devono figurare sull'etichetta, «alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17». Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che le disposizioni comunitarie applicabili a determinati prodotti alimentari o, in loro assenza, le misure nazionali, possono prevedere altre indicazioni oltre a quelle elencate all'articolo 3, paragrafo 1.

(4) L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE permette l'adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se queste sono giustificate da uno dei motivi elencati nel suddetto articolo, ovvero, tra l'altro la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, e a condizione che tali disposizioni non siano tali da impedire l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva. Di conseguenza è necessario che, allorché un progetto di disposizioni nazionali in materia di etichettatura è proposto in uno Stato membro, venga verificata la compatibilità di tali disposizioni con i requisiti citati in precedenza e con le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

(5) In conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria «qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare». L'obbligo di indicare l'origine o la provenienza di un prodotto alimentare nel caso in cui la presenza di altre indicazioni sull'etichetta del prodotto potrebbe far pensare che tale prodotto abbia un'origine diversa, offre un meccanismo adatto a diminuire il rischio che i consumatori siano indotti in errore.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15.

- (6) Nel caso delle carni di volatili, di carni suine e di carni ovine, i motivi adottati dalle autorità irlandesi non permettono di concludere che, in linea generale, il consumatore irlandese potrebbe, erroneamente ritenere che i prodotti in oggetto provengano da un luogo determinato.
- (7) L'Irlanda non ha fornito alcuna prova che il progetto di regolamento d'applicazione sia necessario per raggiungere uno degli obiettivi elencati nell'articolo 18 sopracitato o che l'ostacolo così creato sia proporzionato. Essa cita unicamente l'obiettivo di informare il consumatore sull'origine dei prodotti in oggetto. Questa ragione di per sé non è sufficiente per giustificare la regolamentazione proposta.
- (8) Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2000/13/CE.
- (9) Di conseguenza è necessario chiedere alle autorità irlandesi di non approvare il progetto di regolamento in questione.

- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L'Irlanda non adotta il progetto di regolamentazione sanitaria relativa al paese d'origine delle carni di volatili, delle carni suine e delle carni ovine.

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione